

Allegato "B" del N. 38296/19669 Rep.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione, natura e rapporti con Fondazione ABIO Italia

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del d.lgs. 117/17, un'associazione denominata **"ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE - ODV"**, in breve **"ABIO MILANO - ODV"**, quale organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito riportate, prevalentemente a favore di terzi.

2. L'Associazione si obbliga a utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione è parte integrante del Movimento ABIO, riconosce nella Fondazione ABIO Italia - ETS uno dei soggetti custodi dei principi del Movimento e pertanto impegna l'ente e i propri associati a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Fondazione, purché condivise dal Consiglio Direttivo e fatte proprie dall'Assemblea e in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Milano.

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata prontamente agli associati e a Fondazione ABIO.

3. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo deve altresì essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio comunale e può estendere il servizio ABIO nelle diverse strutture sanitarie pediatriche dello stesso Comune o al di fuori di questo.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Articolo 4 – Finalità, assenza di scopo di lucro e attività di volontariato

1. L'Associazione agisce senza scopo di lucro e ha per finalità lo studio, la promozione e la realizzazione delle iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l'accoglienza, l'ascolto e il sostegno del bambino e dell'adolescente che accedono in ospedale per qualsiasi necessità sanitaria di diagnosi e cura, e della loro famiglia.

2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale. Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

3. L'Associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata,

previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' esclusa l'applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 17, c. 4 del d.lgs. 117/17.

6. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

9. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

10. Il presente statuto e gli eventuali regolamenti profilano la vita associativa e la pratica del volontariato ispirandosi a principi di democrazia e senza discriminazione in relazione a genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali degli associati e degli utenti.

Articolo 5 – Attività

1. L'Associazione persegue le finalità contenute nel presente statuto attraverso la realizzazione in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- In relazione agli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del d.lgs. 117/17:

- organizzare nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie, sia dell'area pediatrica che di qualsiasi area specialistica che ospiti bambini e adolescenti, la presenza e l'opera degli associati volontari;

- realizzare le proprie attività in strutture sanitarie con le quali l'Associazione si rapporta con accordi formali anche di natura convenzionale;

- assicurare una specifica competenza dei volontari attraverso una idonea selezione e formazione al servizio;

- favorire il rapporto fra ambiente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;

- promuovere la collaborazione con istituti scolastici per preparare adeguatamente gli alunni a un'eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;

- in relazione alla promozione e tutela dei diritti sociali e degli utenti di cui all'articolo 5, c. 1, lett. w) del d.lgs. 117/17:

- promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale, a garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l'aspetto fisico, psichico ed emozionale;

- sensibilizzare gli enti pubblici, le aziende sanitarie, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino e dell'adolescente ospedalizzato;

- organizzare convegni e realizzare pubblicazioni limitatamente alle attività

di interesse generale di cui al presente articolo;

- in relazione alla beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, c. 1, lett. u) del d.lgs. 117/17;

- promuovere iniziative di beneficenza per finanziare progetti che raccolgano le sfide sociali e socio-sanitarie più urgenti a favore dei bambini ospedalizzati;

- cooperare con altri enti non profit, aziende e istituzioni pubbliche per promuovere i progetti di cui al punto precedente, da sostenere anche nel medio/lungo periodo;

- assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture, incluso l'acquisto di arredi e decori per gli ambienti.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/17 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

3. L'Associazione può tra l'altro promuovere attività di raccolta fondi nelle modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 117/17 e secondo ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge.

Articolo 6 – Associati: ammissione

1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati persone fisiche, che possono essere ordinari e onorari.

2. Possono presentare domanda di ammissione a associati ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano e accettino le finalità e gli scopi dell'Associazione e i modi di attuazione degli stessi. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. L'iscrizione all'Associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide, anche tenuto conto del percorso formativo e del suo esito, il Consiglio Direttivo.

4. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dall'organo di cui al precedente comma, questo lo comunicherà entro 60 giorni al richiedente, il quale potrà, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere con richiesta motivata per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

5. L'Assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze verso l'Associazione.

Articolo 7 – Associati: diritti e doveri

1. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di essere informati sulle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai libri sociali, conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy, facendone preventiva richiesta scritta e secondo modalità definite nel regolamento generale o con apposita delibera del Consiglio Direttivo;

- di recedere in qualsiasi momento.

3. Gli associati hanno il dovere:

- di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;
- di osservare le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- di assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa;
- di versare la quota associativa.

Articolo 8 – Cause di decadenza dalla qualifica di associato

1. La qualifica di associato può venir meno per decesso, esclusione, decadenza e recesso volontario.

2. L'esclusione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Nel primo caso per atti compiuti dall'associato in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito l'associato interessato. Nel secondo caso qualora l'associato non abbia versato la quota associativa entro il 30 giugno.

3. Il recesso volontario si ha quando l'associato comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.

4. Gli associati esclusi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto, così come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione stessa.

5. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni fondate su ragioni non discriminatorie per le quali l'esclusione sia stata deliberata ed è notificato all'interessato mediante lettera raccomandata.

6. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli potrà adire l'Assemblea, con richiesta motivata per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. L'Assemblea delibererà in occasione della sua successiva convocazione.

Nel frattempo l'associato escluso sarà sospeso dall'attività di volontariato, se volontario, e dai diritti sociali.

Articolo 9 – Patrimonio Entrate

1. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'Associazione ha un patrimonio, alimentato da:

- quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea degli associati;
- contributi pubblici e privati e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, inclusi donazioni, lasciti testamentari, raccolte pubbliche occasionali;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. n. 117/17 e di altre norme in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- il Vicepresidente.

2. Nei casi previsti dalla legge sarà inoltre costituito l'Organo di controllo e/o di revisione.

3. Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 – Assemblea degli associati: attribuzioni

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

3. Compete all'Assemblea ordinaria, che viene convocata almeno una volta all'anno:

- esaminare i problemi di indirizzo generale, fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché discutere e deliberare sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo incluso il bilancio o rendiconto;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, dell'Organo di controllo e/o revisione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla mancata ammissione e sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

4. Compete all'Assemblea straordinaria deliberare:

- in merito alle modifiche statutarie;
- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sul suo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio residuo

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente o ogni qualvolta ciò venga richiesto da un terzo del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

3. La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione. In particolare, può essere comunicata tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'Associazione e anche mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.

4. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

5. L'Assemblea deve essere fissata in seconda convocazione almeno

ventiquattr'ore dopo la prima convocazione.

Articolo 13 – Presenza degli associati in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli associati ordinari e onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota associativa.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre o cinque associati, in relazione al numero degli associati, ai sensi dell'art. 24, c. 3 del d.lgs. 117/17. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
3. Il nuovo associato ha diritto di voto attivo e passivo se iscritto da almeno tre mesi.

Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee

1. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, l'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, di almeno un quarto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. L'Assemblea straordinaria, convocata per lo scioglimento dell'Associazione, delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente statuto.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 15 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.
2. Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente.
3. Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario e conservato nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee ai sensi dell'art. 23.

Articolo 16 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà, in sede di nomina, il numero. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il membro del Consiglio deve essere associato. Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il segretario del Consiglio.

4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le iniziative finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e quelle deliberate dall'Assemblea degli associati.

5. Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- di predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione degli associati, che delibereranno con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- di organizzare il funzionamento dell'Associazione;
- di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare le entrate previste dall'art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'Associazione; il Consiglio in sede di redazione del bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/17;
- di stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dagli associati, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea;
- di eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il segretario del Consiglio;
- di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento associativo oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- di designare i Consiglieri di propria nomina all'interno del Consiglio di Amministrazione di Fondazione ABIO.

6. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più Consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

7. Al Consiglio Direttivo è demandato anche il compito di redigere l'eventuale Bilancio Sociale, obbligatorio nei casi prescritti dalla legge, con le modalità previste dalle Linee Guida ministeriali.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 – Sostituzione dei Consiglieri

1. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguirono per numero di voti gli eletti nella graduatoria della votazione. In caso di loro rifiuto o mancanza, alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina di nuovi Consiglieri al fine di sostituire quelli mancanti.

2. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

3. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, Consiglieri in numero superiore alla metà il Consiglio stesso decade. Il Presidente o, in mancanza, il Vicepresidente o un Consigliere convocano l'Assemblea per eleggere il

nuovo Consiglio.

4. I restanti Consiglieri rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo deve essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattr'ore.

2. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l'ora della riunione.

Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri in carica.

2. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

3. Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. I Consigli possono essere tenuti in videoconferenza o con altra modalità ed è prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota e sia assicurata la possibilità di visionare i documenti e di partecipare all'eventuale dibattito.

6. Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 – Presidente

1. La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente.

2. Questi ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Inoltre cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

3. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 21 – Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/17.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione, in calce al rendiconto o

nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/17, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio e depositarli al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, c. 3 del d.lgs. 117/17.

Articolo 22 – Organo di controllo

1. L'Assemblea deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/17; in caso l'Assemblea optasse per un Organo non monocratico, esso sarà composto da tre componenti effettivi e da due supplenti che, ove necessitasse, potranno svolgere anche le funzioni di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, sempre che siano in possesso delle qualifiche richieste dallo stesso articolo.

2. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. L'Organo di controllo e/o revisione:

- dura in carica tre anni o per il diverso minor periodo stabilito dall'assemblea di nomina e può essere rieletto;
- se collegiale, elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito libro.

Articolo 23 – Libri sociali

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo/revisione, se nominato;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio

Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 24 – Scioglimento

1. Ai sensi del successivo comma, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione; prima di esercitare questo diritto, l'Associazione deve:

- garantire agli associati la più completa informazione in merito alle conseguenze dello scioglimento;
- consentire agli associati di valutare ipotesi differenti rispetto allo scioglimento;
- permettere a Fondazione ABIO di conoscere e valutare con congruo anticipo le ragioni della chiusura dell'ente e del servizio di volontariato nel territorio di competenza dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento o di cessazione, per qualunque causa, dell'Associazione, deliberato con l'osservanza delle maggioranze di cui all'art. 14, c. 4, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore ovvero, in mancanza di indicazioni da parte dell'Assemblea, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 25 – Richiamo delle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del d.lgs. 117/17, del codice civile e delle sue disposizioni attuative, nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to EUGENIO DE BERNARDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Copia in più fogli conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Dal mio Studio, il

05 LUG 2018

L. 117/17

